


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004 n. 4

Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.

pag. 24

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004 n. 5

Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi.

pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004 n. 6

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni).

pag. 38

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 23 marzo 2004 n. 4 "Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette" pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale.

pag. 40

Testo coordinato della legge regionale recante "Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette".

pag. 41

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004 n. 4

Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Liguria valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati e invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio - UNMS, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC, Ente Nazionale Sordomuti - ENS, Unione Italiana Ciechi - UIC) cui la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come Enti morali.

Articolo 2

(Nomine)

1. La Regione garantisce una adeguata rappresentanza della suddetta associazione all'interno degli organi consultivi della Regione sui problemi dell'handicap (Consulta regionale per i problemi dell'handicap).

Articolo 3

(Regolamento della Consulta regionale per i problemi dell'handicap)

1. La Giunta regionale nei sessanta giorni seguenti all'approvazione della presente legge aggiorna conseguentemente il Regolamento della Consulta regionale per i problemi dell'handicap, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 23 marzo 2004

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2004 N. 4

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- 1) *Dati Relativi all'iter di formazione della legge*
 - a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere V. Plinio in data 8 febbraio 2000, dove ha acquisito il numero d'ordine 384;*
 - b) *è stata riassunta dal Consigliere M. Iacobucci in data 19 luglio 2000 ed ha acquisito il numero d'ordine 384/31*
 - c) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare in data 8 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e riassegnata alla I e alla II Commissione consiliare in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23 secondo comma del Regolamento.*
 - d) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri E. B. Valenziano, N. Abbundo, P. Gilardino, S. Castellaneta, L. Morgillo, M. Maggi, G. Gadolla, G. Barci e Francesco Bruzzone in data 4 ottobre 2001 dove ha acquisito il numero d'ordine 164;*
 - e) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare in data 4 ottobre 2001, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e riassegnata alla I e alla II Commissione consiliare in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23 secondo comma del Regolamento stesso.*
 - f) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere G. Paladini in data 5 ottobre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 166;*

- g) è stata assegnata alla I Commissione consiliare in data 8 ottobre 2001, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e riassegnata alla I e alla II Commissione consiliare in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23 secondo comma del Regolamento stesso;
- h) le Commissioni consiliari I e II, hanno elaborato un testo unificato dei tre progetti di legge sul quale hanno espresso parere favorevole all'unanimità in data 15 marzo 2004;
- i) il testo unificato è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 2004;
- l) la legge regionale entra in vigore il 15 aprile 2004.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

La legge 12 aprile 1994 n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994 n. 11 P.I

3. Struttura di riferimento:

Settore programmazione delle politiche sociali e integrazione socio-sanitaria

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004 n. 5

Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Incremento dell'oblazione)

1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C allegata al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento per l'effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione.
2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia in un'unica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004.

Articolo 2

(Incremento degli oneri di costruzione)

1. Gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate:
 - a) 100 per cento nei Comuni costieri;
 - b) 50 per cento nei Comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nell'elenco allegato alla presente legge;
 - c) 20 per cento nei Comuni montani, individuati nell'elenco allegato alla presente legge.
2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, è ridotto:

- a) del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003;
 - b) del 75 per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali.
3. La quota del 20 per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, è riservata alla Regione per le attività individuate all'articolo 1, comma 1.
 4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dall'interessato in via anticipata al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella D allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003.
 5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, l'interessato è tenuto a versare al Comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004.
 6. Il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del Comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell'articolo 1, comma 2.
 7. Il Comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del Comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.

Articolo 3

(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)

1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per le fattispecie indicate all'articolo 32, comma 27 del d.l. medesimo:

- a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi della volumetria della costruzione originaria;
 - b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi;
 - c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi;
 - d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di reperimento di parcheggi pertinenziali.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell'oblazione penale e delle sanzioni amministrative.
 3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).
 4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti in ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorità Portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatoria sono assentibili previo rilascio:
 - a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità in caso di interventi comportanti modifiche alle concessioni demaniali in atto;
 - b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Articolo 4

(Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere abusive)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni d'uso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo;
 - b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo;
 - c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.
2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella C allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalità di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui all'articolo 32, commi 36 e 37, del medesimo d.l. 269/2003.

Articolo 5

(Modalità di rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni per oper abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)

1. Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.
2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell'articolo 32, comma 35, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, da elaborati grafici, asseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell'opera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
3. I Comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sull'istanza di sanatoria:
 - a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della Commissione Edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;
 - b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
 - c) dell'esito del parere espresso dalla Commissione Edilizia integrata il Comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la Commissione Edilizia integrata ha espresso il parere.
4. L'efficacia del titolo edilizio in sanatoria può

essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i Comuni devono verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo:
 - a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all'irrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997 n. 352);
 - b) ove trattasi di parziale inottemperanza, ingiungono all'interessato di ottemperare entro un nuovo termine all'uopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno all'immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed all'irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a).
6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla Soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del d.lgs. 490/1999, salvo il caso in cui l'assenso della ridetta Soprintendenza sia già stato acquisito.
7. Il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio in sanatoria è subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999.

Articolo 6

(Definizione dei procedimenti di sanatoria progressi)

1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanato-

ria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 30 settembre 2004, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia.

2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive:
 - a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei venti piani di bacino;
 - b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l'attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di un'attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.
4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 30 settembre 2004 e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione

deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell'articolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.

5. Il Comune, verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni.
6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione.
7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, decorso il termine perentorio di un anno (trecentosessantacinque giorni) dalla completa integrazione dell'istanza medesima, in assenza di prescrizioni relative agli accorgimenti, misure e/o cautele previste all'articolo 6, comma 5, la sanatoria si intende concessa. A richiesta dell'interessato, nei trenta giorni successivi, il Comune deve rilasciare un'attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 6, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale:
 - Titolo III: Entrate extratributarie;
 - Categoria 3.1 “Proventi e corrispettivi da beni e servizi” - U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti”;
 - Categoria 3.4 “Entrate di natura varia” - U.P.B. 3.4.1 “Entrate di natura varia”;

corrispondentemente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

- Area III - Territorio
 - U.P.B. 3.101 “Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale”;
 - U.P.B. 3.201 “Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale”
- Area IV - Ambiente
 - U.P.B. 4.211 “Interventi di prevenzione ed eliminazione del rischio idrogeologico”
- Area XVIII - Gestionale
 - U.P.B. 18.110 “Spese compensative dell'entrata”.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di cui al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

Allegato (Articolo 2)

N.	COMUNI COSTIERI		N.	COMUNI COLLINARI RETROCOSTIERI		N.	COMUNI MONTANI	
1.	Bordighera	IM	1.	Airole	IM	1.	Apricale	IM
2.	Camporosso	IM	2.	Badalucco	IM	2.	Aquila D'Arroscia	IM
3.	Cervo	IM	3.	Baiardo	IM	3.	Armo	IM
4.	Cipressa	IM	4.	Castellaro	IM	4.	Aurigo	IM
5.	Costarainera	IM	5.	Ceriana	IM	5.	Borghetto D'Arroscia	IM
6.	Diano Marina	IM	6.	Civezza	IM	6.	Borgomaro	IM
7.	Imperia	IM	7.	Diano Arentino	IM	7.	Caravonica	IM
8.	Ospedaletti	IM	8.	Diano Castello	IM	8.	Carpasio	IM
9.	Riva Ligure	IM	9.	Diano S. Pietro	IM	9.	Castelvittorio	IM
10.	S. Bartolomeo al Mare	IM	10.	Dolceacqua	IM	10.	Cesio	IM
11.	San Lorenzo al Mare	IM	11.	Dolcedo	IM	11.	Chiusanico	IM
12.	Sanremo	IM	12.	Montalto Ligure	IM	12.	Chiusavecchia	IM
13.	S. Stefano al Mare	IM	13.	Olivetta San Michele	IM	13.	Cosio D'Arroscia	IM
14.	Taggia	IM	14.	Perinaldo	IM	14.	Isolabona	IM
15.	Vallecrosia	IM	15.	Pietrabuna	IM	15.	Lucinasco	IM
16.	Ventimiglia	IM	16.	Pompeiana	IM	16.	Mendatica	IM
17.	Alassio	SV	17.	Pontedassio	IM	17.	Molini di Triora	IM
18.	Albenga	SV	18.	San Biagio della Cima	IM	18.	Montegrosso Pian Latte	IM
19.	Albissola Marina	SV	19.	Seborga	IM	19.	Pieve di Tecò	IM
20.	Albisola Superiore	SV	20.	Soldano	IM	20.	Pigna	IM
21.	Andora	SV	21.	Terzorio	IM	21.	Pornassio	IM
22.	Bergeggi	SV	22.	Vallebona	IM	22.	Prelà	IM
23.	Borghetto S. Spirito	SV	23.	Vasia	IM	23.	Ranzo	IM
24.	Borgio Verezzi	SV	24.	Villa Faraldi	IM	24.	Rezzo	IM
25.	Celle Ligure	SV	25.	Arnasco	SV	25.	Rocchetta Nervina	IM
26.	Ceriale	SV	26.	Balestrino	SV	26.	Triora	IM
27.	Finale Ligure	SV	27.	Boissano	SV	27.	Vessalico	IM
28.	Laigueglia	SV	28.	Calice Ligure	SV	28.	Altare	SV
29.	Loano	SV	29.	Cisano sul Neva	SV	29.	Bardineto	SV
30.	Noli	SV	30.	Garlenda	SV	30.	Bormida	SV
31.	Pietra Ligure	SV	31.	Giustenice	SV	31.	Cairo Montenotte	SV
32.	Savona	SV	32.	Orco Feglino	SV	32.	Calizzano	SV
33.	Spotorno	SV	33.	Ortovero	SV	33.	Carcare	SV
34.	Vado Ligure	SV	34.	Quiliano	SV	34.	Casanova Lerrone	SV
35.	Varazze	SV	35.	Stella	SV	35.	Castelbianco	SV
36.	Arenzano	GE	36.	Stellanello	SV	36.	Castelvecchio di Rocca Barbena	SV
37.	Bogliasco	GE	37.	Toirano	SV	37.	Cengio	SV
38.	Camogli	GE	38.	Tovo S. Giacomo	SV	38.	Cosseria	SV
39.	Chiavari	GE	39.	Vezi Portio	SV	39.	Dego	SV
40.	Cogoleto	GE	40.	Villanova D'Albenga	SV	40.	Erlì	SV
41.	Genova	GE	41.	Avegno	GE	41.	Giusvalla	SV
42.	Lavagna	GE	42.	Bargagli	GE	42.	Magliolo	SV
43.	Moneglia	GE	43.	Carasco	GE	43.	Mallare	SV
44.	Pieve Ligure	GE	44.	Casarza Ligure	GE	44.	Massimino	SV
45.	Portofino	GE	45.	Castiglione Chiavarese	GE	45.	Millesimo	SV
46.	Rapallo	GE	46.	Ceranesi	GE	46.	Mioglia	SV

47.	Recco	GE	47.	Cicagna	GE	47.	Murialdo	SV
48.	S. Margherita Ligure	GE	48.	Cogorno	GE	48.	Nasino	SV
49.	Sestri Levante	GE	49.	Coreglia Ligure	GE	49.	Onzo	SV
50.	Sori	GE	50.	Davagna	GE	50.	Osiglia	SV
51.	Zoagli	GE	51.	Leivi	GE	51.	Pallare	SV
52.	Ameglia	SP	52.	Lumarzo	GE	52.	Piana Crixia	SV
53.	Bonassola	SP	53.	Mele	GE	53.	Plodio	SV
54.	Deiva Marina	SP	54.	S. Colombano Certenoli	Ge	54.	Pontinvrea	SV
55.	Framura	SP	55.	Sant'Olcese	GE	55.	Rialto	SV
56.	La Spezia	SP	56.	Serra Riccò	GE	56.	Roccavignale	SV
57.	Lerici	SP	57.	Tribogna	GE	57.	Sassello	SV
58.	Levanto	SP	58.	Uscio	GE	58.	Testico	SV
59.	Monterosso al Mare	SP	59.	Arcola	SP	59.	Urbe	SV
60.	Portovenere	SP	60.	Ortonovo	SP	60.	Vendone	SV
61.	Riomaggiore	SP	61.			61.	Zuccarello	SV
62.	Sarzana	SP	62.			62.	Borzonasca	GE
63.	Vernazza	SP	63.			63.	Busalla	GE
64.			64.			64.	Campo Ligure	GE
65.			65.			65.	Campomorone	GE
66.			66.			66.	Casella	GE
67.			67.			67.	Crocefieschi	GE
68.			68.			68.	Fascia	GE
69.			69.			69.	Favale di Malvaro	GE
70.			70.			70.	Fontanigorda	GE
71.			71.			71.	Gorreto	GE
72.			72.			72.	Isola del Cantone	GE
73.			73.			73.	Lorsica	GE
74.			74.			74.	Masone	GE
75.			75.			75.	Mezzanego	GE
76.			76.			76.	Mignanego	GE
77.			77.			77.	Moconesi	GE
78.			78.			78.	Montebruno	GE
79.			79.			79.	Montoggio	GE
80.			80.			80.	Ne	GE
81.			81.			81.	Neirone	GE
82.			82.			82.	Orero	GE
83.			83.			83.	Propata	GE
84.			84.			84.	Rezzoaglio	GE
85.			85.			85.	Ronco Scrivia	GE
86.			86.			86.	Rondanina	GE
87.			87.			87.	Rossiglione	GE
88.			88.			88.	Rovegno	GE
89.			89.			89.	Santo Stefano D'Aveto	GE
90.			90.			90.	Savignone	GE
91.			91.			91.	Tiglieto	GE
92.			92.			92.	Torriglia	GE
93.			93.			93.	Valbrevenna	GE
94.			94.			94.	Vobbia	GE
95.			95.			95.	Beverino	SP
96.			96.			96.	Bolano	SP
97.			97.			97.	Borghetto Vara	SP
98.			98.			98.	Brugnato	SP

99.			99.			99.	Calice al Cornoviglio	SP
100.			100.			100.	Carro	SP
101.			101.			101.	Carrodano	SP
102.			102.			102.	Castelnuovo Magra	SP
103.			103.			103.	Follo	SP
104.			104.			104.	Maissana	SP
105.			105.			105.	Pignone	SP
106.			106.			106.	Riccò del Golfo	SP
107.			107.			107.	Rocchetta Vara	SP
108.			108.			108.	S. Stefano Magra	SP
109.			109.			109.	Sesta Godano	SP
110.			110.			110.	Varese Ligure	SP
111.			111.			111.	Vezzano Ligure	SP
112.			112.			112.	Zignago	SP

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE REGIONALE
29 marzo 2004 N. 5**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Orsi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 133 in data 23 gennaio 2004;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 gennaio 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 390;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza in data 3 marzo 2004;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 marzo 2004;*
- f) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 16, 23 e 25 marzo 2004;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 1 aprile 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consiglieri F.Moro, G.A.Scullino, G.Gadolla)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente disegno di legge, ora all'attenzione dell'Assemblea regionale, la Regione Liguria intende dare attuazione alle disposizioni emanate a livello nazionale, in materia di condono edilizio, espressamente introdotte dal decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003 e successivamente modificato a seguito della legge finanziaria 2004.

il contenuto del provvedimento, in sintesi, è finalizzato al raggiungimento di una sanatoria degli il-

leciti urbanistico -edilizi nei modi e termini più favorevoli possibili, circoscrivendo il campo di applicazione della suddetta sanatoria attraverso la riduzione dei limiti dimensionali di cui al citato decreto nazionale, per la sanatoria delle opere abusive, considerata la peculiarità del territorio ligure da salvaguardare. Inoltre, il disegno di legge prevede l'incremento sia della misura dell'oblazione, sia degli oneri di costruzione dovuti per la sanatoria in questione, prevedendo l'utilizzo dei relativi importi da parte della Regione per l'effettuazione di controlli dello stato del territorio, nonché per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica.

In sede di Commissione, il testo di legge è stato sottoposto ad un programma di consultazioni, che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti degli interlocutori istituzionali e delle categorie interessate, al fine di ottenere osservazioni e proposte per la redazione di un provvedimento legislativo il più ampiamente condiviso.

Nel corso dell'esame di merito, la Commissione, dopo una proficua discussione, ha raggiunto l'accordo per esaminare il testo originario adottato dalla Giunta, apportando alcuni emendamenti da parte dei Commissari. Le novità più consistenti, che hanno ottenuto l'approvazione, riguardano la previsione di due riduzioni nell'incremento degli oneri di costruzione, e precisamente del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003, e del 75 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto funzioni non residenziali, commerciali o direzionali. E' stato, inoltre, inserito un articolo recante l'iter per la definizione dei procedimenti di sanatoria progressi.

In conclusione si auspica che il suddetto disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte del Consiglio regionale, consentendo il rispetto dei termini temporali indicati dalle disposizioni di legge per gli adempimenti cui gli interessati devono ottemperare. Difatti l'urgenza di entrata in vigore della legge è dettata dalla scadenza, ormai prossima, del termine per la presentazione delle domande di sanatoria al 31 marzo 2004.

Relazione di minoranza (Consigliere M.R.D'acqui)

"Il condono contraddice la nostra stessa essenza di forza riformista, né è addirittura l'antitesi, perché è

un provvedimento profondamente immorale, destinato a premiare i comportamenti illegali e scoraggiare quelli virtuosi. Proiettato sull'edilizia, poi, il condono serve soltanto ad incrementare la devastazione del territorio provocati dall'abusivismo selvaggio. Non potremmo farlo neppure se ci trovassimo in una situazione di enorme difficoltà".

Questa affermazione non appartiene a qualche protezionista estremo dell'opposizione, ma al portavoce di Forza Italia Bondi che così diceva il 29 agosto 2002 su Il Sole 24 ore. Lo stesso peraltro che, avendo cambiato profondamente idea, oggi ritiene il condono "un atto indispensabile che non premia i furbi".

Basterebbe questa evidente contraddizione a procurare qualche dubbio sulla convinzione che qualcuno possa davvero ritenere il condono edilizio un provvedimento condivisibile. La giustificazione che ne è stata data (una dolorosa necessità per fare cassa) è inoltre limitativa. Il condono di cui si parla oggi e di cui la maggioranza di questo Consiglio vuole farsi sostenitrice, è invece coerente con la scelta che sia a livello nazionale che regionale essa sta propugnando: eliminazione delle regole soprattutto nel settore della tutela dell'ambiente intesa come puro impedimento allo sviluppo.

Si afferma di voler tutelare Portofino. E si allargano le maglie del condono.

Si dice di promuovere l'energia pulita e lo sviluppo sostenibile e non si legge da nessuna parte una scelta operativa coerente con queste linee.

Sul condono edilizio poi bisogna ricordare che già la legge Tremonti sull'emersione del lavoro nero permette di sanare i capannoni che violano le norme urbanistiche e una legge del luglio 2002 consente la sanatoria per costruzioni abusive che "sconfinano" in aree demaniali. Nella legge delega ambiente infine è prevista l'estinzione dei reati relativi a lavori eseguiti in aree a vincolo ambientale e paesaggistico anche in assenza di autorizzazioni.

Il DL 269 del 30 settembre 2003 non rappresenta quindi che l'atto più eclatante di un percorso già delineato, eticamente inaccettabile, potenzialmente disastroso dal punto di vista ambientale.

L'idea alternativa di sviluppo e governo del territorio parte dal presupposto che la tutela

dell'ambiente è condizione di civiltà, di qualità della vita e di modernizzazione e dalla convinzione che il rispetto delle regole è indispensabile non solo per salvaguardare i beni pubblici, ma anche la coesione sociale e il rispetto delle libertà di tutti. Basterebbe questo per spiegare la profonda opposizione di principio a questa norma, ma altri elementi ancora possono essere sottolineati.

Non trascurabile è il fatto che il condono edilizio premia l'illegalità e penalizza i cittadini rispettosi delle leggi che in questa perversa spirale rischiano di sentirsi sempre più isolati ed inadeguati. Che senso ha faticare ed affrontare lunghi percorsi burocratici se basta aspettare il prossimo condono per regolarizzare tutto? Ma un altro elemento negativo caratterizza l'essenza stessa del condono; l'abuso edilizio è sinonimo di edilizia senza qualità, di lavoro nero, di concorrenza sleale tra le imprese, di scarsa sicurezza sul lavoro, piaghe che di nuovo si dice di volere sanare. A tutto ciò si aggiunge il fatto che diversi presidenti di Regione hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale, sia per il merito del provvedimento governativo sia perché l'urbanistica rappresenta oggi materia esclusiva delle regioni, il Decreto Statale costituirebbe infatti una ingerenza illegittima sulla loro competenza legislativa in materia di governo del territorio.

Nei prossimi giorni la Corte emanerà la propria sentenza per cui potremmo trovarci nella spiacevole situazione di aver dibattuto e magari, se la maggioranza insisterà nella sua linea, approvata, l'applicazione di una legge incostituzionale nel merito ed illegittima !!!

La minoranza inascoltata aveva da subito proposto di entrare nel novero delle regioni ricorrenti ed ha poi provato a chiedere una pausa di riflessione che, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, sospendesse l'applicazione della norma. Insomma, le abbiamo provate tutte per costringere la maggioranza a una riflessione più attenta ma con scarsi risultati; ci è stato detto che questa proposta di legge non produrrà grandi effetti perché tanto non ci sono abusi da sanare e allora perché farla?

La Giunta afferma che "vista la rara presenza di abusi edilizi aventi la consistenza prevista dalle disposizioni statali" si possono ridurre i limiti dimensionali dimezzandoli, principio che viene infatti applicato rappresentato in fulgido esempio di scelta coraggiosa ed incisiva.

L'assessore Orsi sottolinea che la presente PDL verrà in pratica applicata essenzialmente per variazioni di destinazioni di uso e non avrà efficacia su altro ma si rifiuta di trasformare il condono edilizio regionale in un condono solo per le modificazioni di destinazione d'uso, approccio sempre discutibile ma certamente con minor impatto dal punto di vista ambientale.

Si dice che vogliono impedire di realizzare servizi in vecchi casolari montani o di aprire finestre in fattorie isolate, si mistifica insomma il problema. Qui non si sta parlando di piccoli abusi "di necessità" (di cui si può discutere), ma di ampliamenti o nuove edificazioni fino a 450 mt³; quanti cittadini liguri abitano in appartamenti di 150 mt²? Altro che ampliamenti!

Se poi si pensa che possono esserci più domande per una stessa costruzione arrivando fino a 1500 mt³, si capisce che non si sta parlando di "piccoli abusi" ma del condono di un "abuso" di 100 mq di base alta 5 piani!!

Evitiamo le prese in giro; questa maggioranza sceglie consapevolmente la Liguria abusiva invece di quella dell'edilizia di qualità, l'uso dissennato del territorio rispetto alla tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Sceglie la crescita casuale e senza qualità invece dei progetti di sviluppo compatibile.

Il disegno di legge della Giunta introduce elementi che sono peggiorativi del testo nazionale. Il Decreto legge 269/03 infatti non ammette il condono nelle aree protette nazionali, regionali, provinciali nonché nelle aree soggette al vincolo idrogeologico e a quello paesistico ambientale. Con il provvedimento della Giunta regionale, oggi in discussione, invece si rendono possibili le sanatorie che riguardano le modificazioni delle destinazioni d'uso anche nelle aree vincolate, realizzate con opere o senza, purché esse non siano precluse dalla gestione dei vincoli medesimi.

Ad esempio: una costruzione che "esteriormente" rimane pressoché identica, ma che ha subito internamente una profonda ristrutturazione, potrebbe essere sanata perché "esternamente non collide con un vincolo di carattere paesistico (anche nelle aree parco potrebbe succedere la stessa cosa). Quindi il risultato ipotizzabile è il seguente: un manufatto rurale o un capiente ricovero attrezzi, purché non modificato sostanzialmente nel suo aspetto

esterno potrebbe essere trasformato e sanato come casa di civile abitazione (ad esempio usato come seconda casa) in località di grandissimo pregio ambientale e paesistico.

Va inoltre sottolineato un altro aspetto del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. L'articolo 2 prevede che sia assegnato alla Regione il 20 % dell'incremento dell'onere di costruzione, così come fissato nel provvedimento in discussione e incassato dai Comuni. Questa entrata regionale si accompagna ad un'altra misura: lo stesso disegno di legge introduce nella percentuale massima consentita dalla normativa nazionale (10%) l'incremento dell'oblazione stabilita dal D. L. 269/03.

Questo ultimo onere a carico del soggetto che intende sanare l'abuso è giustificato dalla legge nazionale con i costi che la Regione deve sopportare per rilievi aerofotogrammetrici, al fine di monitorare costantemente il fenomeno dell'abusivismo, nonché per mettere in opera programmi di recupero ambientale nelle aree soggette a fenomeni di abusivismo edilizio.

Nel disegno di legge della Giunta, come già detto, si prevede una quota dell'incremento degli oneri di costruzione destinata alla Regione e motivata con le medesime ragioni che hanno portato, nella legge nazionale, all'introduzione dell'aumento fino al 10 per cento dell'oblazione a carico di chi intende condonare (rilievi, recupero, etc.). La giustificazione addotta per incassare il 20% dell'incremento degli oneri di costruzione non regge e appare solo come un modo per rendere " motivate " nuove entrate, in questo caso a scapito dei Comuni, messi nella condizione di essere veri e propri esattori a favore della Regione.

La linea che sottende questa misura è la stessa che anima il Decreto Legge 269/03 voluto dal governo: fare cassa, aumentare le entrate, anche se, come in questo caso, ciò avviene " monetizzando " risorse non riproducibili come l'ambiente e il territorio.

Relazione di minoranza (Consigliere A. Fortunati)

La proposta di legge in discussione oggi, pur non essendo alla pari con quella scellerata del Governo Berlusconi, ripropone per noi la rottura della legalità proponendosi come l'ennesimo premio elargito ai " furbi ".

L'abusivismo edilizio ha prodotto negli anni danni

enormi al patrimonio ambientale e alle nostre città e oggi siamo qui per dare un segnale ben preciso: i condoni edilizi non devono avere più cittadinanza. Chiediamo quindi a chi ha competenza sul governo del nostro territorio, cioè al presidente Biasotti e alla sua Giunta, di seguire l'esempio di altri 'governatori' regionali e di dire no al condono edilizio.

È ora di dire basta agli 'incentivi all'illegalità' che vanificano gli sforzi di tante amministrazioni locali della nostra Regione di governare al meglio il territorio e di dare un assetto urbanistico dignitoso alle città, in nome di una nuova politica dell'abitare e del fruire dei paesaggi e dell'ambiente.

L'ennesimo provvedimento che finirebbe per premiare i furbi e i disonesti e penalizzare i cittadini rispettosi delle leggi non è più accettabile, nel rispetto della Corte Costituzionale.

Il patrimonio ambientale e culturale ligure non è proprietà di questi governi, sia regionale che nazionale, ma è parte integrante del patrimonio dei cittadini. La prospettiva di vedere legalizzati edifici abusivi sulle nostre coste e le speculazioni edilizie della criminalità organizzata, fa orrore a tutti i cittadini onesti.

Un simile provvedimento, che avrebbe effetti devastanti sull'ambiente e la legalità, deve essere ritirato. Il solo annuncio di una sanatoria dell'abusivismo (la terza dal 1985 a oggi), peraltro, sta già alimentando quella vera e propria industria del cemento illegale, caratterizzata da forti e comprovate connessioni con la criminalità organizzata, che rappresenta una gravissima minaccia per il patrimonio ambientale, storico e archeologico della nostra Regione.

È per queste ragioni che intendiamo esprimere il nostro netto dissenso nei confronti di ogni provvedimento di condono edilizio e ne auspichiamo una chiara, inequivoca e definitiva cancellazione.

Sinora, le Leggi Finanziarie del Governo Berlusconi, hanno sempre fatto ricorso ad interventi UNA TANTUM che, ben lungi dall'apportare apprezzabili risultati sotto il profilo finanziario, hanno determinato la ferma presa di posizione di innumerevoli Enti Locali contro tali provvedimenti. Voi oggi dimostrate in tutto e per tutto, con un provvedimento forse un po' più restrittivo rispetto a quello portato avanti dalla Vostra maggioranza di governo nazionale, ma che sposa in pieno la filosofia dell'essere furbi, la vostra propensione a premiare chi di fatto non rispetta la legalità.

La cultura che dovrebbe contrassegnare l'opera di un qualsivoglia amministratore, tanto del governo locale quanto di quello centrale, dovrebbe essere incentrata alla protezione dei territori dagli scempi illegali che, ricordiamo, sono comunemente opera di gruppi legati alla criminalità organizzata; è forte la richiesta rivolta agli Enti Locali dai movimenti, dalle cittadinanze e dalle associazioni ambientaliste, per l'adozione di politiche sempre più rispettose dell'ambiente nel quale viviamo e in ogni modo tese ad evitare il sacco dei tenitori, elemento costante delle politiche una volta colonialiste ed oggi liberal-colonialiste improntate allo sfruttamento, alla mercificazione dell'ambiente e delle risorse naturali; il continuo ripetersi di provvedimenti premianti per chi commette illeciti e reati, amministrativi e penali, assottiglia sempre più il confine tra legalità e illegalità, inducendo ad un'operazione culturale pericolosissima che vede l'abuso, come reato premiato.

Per questi motivi annunciamo il nostro chiaro ed inequivocabile NO ad un simile provvedimento e ne auspichiamo l'immediato ritiro.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Morchio)

Presidente, illustri colleghi, il ddl 390 "Disposizioni regionali in attuazione del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, come convertito dalla l. 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla l. 24 dicembre 2003 n. 350, concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi", relativo al cosiddetto, famigerato "condono" merita d'essere bocciato rappresentando l'ennesima sanatoria di pratiche illecite improponibile in un paese che avesse mantenuto un adeguato senso dello stato.

L'attenuante invocata dalla giunta regionale che il ddl della regione rappresenterebbe in qualche modo un male minore, oltre ad essere infondata, non coglie la ragione principale per cui ci si oppone al condono e cioè l'aspetto diseducativo e l'oggettivo incentivo per il futuro ad intraprendere comportamenti illeciti anche per coloro che non l'hanno mai fatto.

Ritenendo che le violazioni di legge non debbano mai essere incoraggiate, per nessuna ragione, meno che mai per l'esigenza dello stato - e della Regione - di far cassa, si propone di respingere il ddl in argomento.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1.

- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*

Nota all'articolo 2.

- *La legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995 n. 9 P.I*
- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*
- *La legge 18 maggio 1989 n. 183 è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989 n. 120 S.O.*
- *La legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993 n. 9.*
- *La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10 P.I*

Note all'articolo 4

- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*
- *La legge 28 febbraio 1985 n. 47 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985 n. 53 S.O.*

Note all'articolo 5

- *La legge 28 febbraio 1985 n. 47 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985 n. 53 S.O.;*
- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*
- *La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245*
- *Il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 è pubblicato nella G.U. 27 dicembre 1999 n. 302 S.O.*
- *La legge 8 ottobre 1997 n. 352 è pubblicata nella G.U. 17 ottobre 1997 n. 243 S.O.*

Note all'articolo 6

- *La legge 28 febbraio 1985 n. 47 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985 n. 53 S.O.*
- *La legge 23 dicembre 1994 n. 724 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1994 n. 304 S.O.*
- *La legge 11 febbraio 1994 n. 109 è pubblicata nella G.U. 19 febbraio 1994 n. 41 S.O.*

Note all'articolo 8

- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229 S.O.*
- *La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.*
- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre n. 299 S.O.*

4. Struttura di riferimento:

Dipartimento Programmazione Territoriale Paesistica e Ambientale.

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004 n. 6

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) è sostituito dai seguenti:

“Articolo 6

(Iniziativa legislativa)

1. Le iniziative legislative relative all'istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3.
2. L'iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali.
3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all'articolo 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.

Articolo 6 bis

(Istanza)

1. I Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonchè le Comunità montane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinchè si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44.
2. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 7)

L'articolo 7 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)

1. Le iniziative legislative di cui all'articolo 6 e le istanze di cui all'articolo 6 bis sono trasmesse dall'Ufficio di Presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai Comuni e alle Comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.
3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l'iniziativa legislativa o accoglibile l'istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso in cui il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 38 della l.r. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.
5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l'istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.".

Articolo 3

(Abrogazione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/1994 è abrogato.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2004 N. 6

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consi-

glio regionale su iniziativa dei Consiglieri R. Magnani, G. Barci F. Morchio, P. Perfigli, R. Benvenuto, G. Mori, A. Fortunati, F. Vassallo, M. Veschi, G. Ronzitti, G. Bonino e U. Benvenuti in data 11 marzo 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 394;

- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 marzo 2004;*
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2004;*
- e) la legge regionale entra in vigore il 1° aprile 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere R.E. Magnani)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la legge regionale 21 marzo 1994 disciplina la cooperazione tra Regione ed Enti locali e detta norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni.

Successivamente è stata emanata dalla Regione la legge 7 marzo 2002 n.9 che prevede delle modificazioni e delle integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge 12/94, dianzi citata. La ratio di tale emanazione sta nell'intendimento del legislatore regionale di adeguare la normativa alle sentenze rese in materia dalla Corte Costituzionale in merito all'individuazione della popolazione da consultare in applicazione dell'articolo 133 della Costituzione. Vengono così individuati dalla novella ipotesi in cui si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione.

Durante la stesura della legge, peraltro, si è affrontato il problema della rilevanza da riconoscersi al parere negativo espresso dai Consigli comunali sull'opportunità di procedere ad una modificazione delle circoscrizioni nonché all'istituzione di nuovi Comuni. Si è giunti alla determinazione che, qualora il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale, per poter procedere, si esprime con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Ma se tale era l'intenzione del legislatore, dalla quale, come è noto, non si può prescindere, la complessità della materia nonché il concorso apparen-

te di norme hanno determinato l'erroneo convincimento dell'applicazione della suddetta procedura solo al caso di presentazione dell'istanza, determinando altresì, una ingiustificata diversità di trattamento per ipotesi simili o comunque analoghe.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a questa discrasia prevedendo una procedura aggravata ogniqualvolta si manifesti il dissenso da parte dell'organo deliberativo comunale

Relazione di minoranza (Consigliere S. Castellaneta)

Credo di essere l'unico contrario a questa modifica della legge, infatti i promotori della stessa, che spazia dal centro-destra al centro-sinistra, dicono con chiarezza che tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio regionale sono contrarie a che si dia la possibilità, ai cittadini delle località interessate, di decidere.

Non si stacca niente e non si unisce niente: la Regione non ha il potere di fare queste "operazioni". Vi è soltanto la possibilità di dare la parola ai cittadini che abitano, nella fattispecie, a Nervi, a Pegli, ad Albisola Superiore, ad Albisola Inferiore, di scegliere il loro futuro.

Sarà in quella campagna elettorale, se vi sarà, che i cittadini decideranno, perché ora si va a modificare una legge che diceva che, se il Comune di Genova avesse dato parere negativo sulla iniziativa richiesta dai cittadini, il Consiglio regionale avrebbe dovuto decidere con la maggioranza assoluta.

È stato interpretato male dalle forze politiche, non so su che base, il fatto che, in prima istanza la Regione avrebbe dovuto, invece, votare con la maggioranza di due terzi e, dopo un anno, con la maggioranza assoluta.

Questo è poi diventato l'oggetto della presente modifica: diciamo chiaro e tondo che ci dispiace che, tra i firmatari della stessa vi sia anche la Lega Nord, perché tale presenza grida vendetta.

Non so chi abbia fatto simili patti, comunque concludiamo, sapendo che la richiesta di referendum sarà comunque respinta dal Consiglio regionale in quanto non vi saranno certo i due terzi di consenso, e forse neanche un decimo!

Tra un anno si voterà con la maggioranza assoluta: tra un anno sarà finita la legislatura perché saremo in campagna elettorale, se non accadrà altro.

Quindi questa legislatura, gestita dal centro-destra con alla testa il Presidente Biasotti, si qualifica per aver negato ai cittadini di Nervi e di Pegli la possibilità di scegliere il proprio futuro.

Non è nemmeno detto che il referendum, qualora si celebrasse, porti al distacco delle due località, perché se andiamo a vedere come ha votato ad esempio Nervi alle ultime elezioni comunali, vediamo che è addirittura cambiata la maggioranza in Circostrizione a favore della Sinistra, e sappiamo benissimo che la Sinistra da sempre è contraria al fatto che i cittadini abbiano la libertà di decidere il proprio destino, perché la sinistra crede di avere il diritto-dovere di decidere per gli altri con la scusa che, altrimenti, l'Italia "va a ferro e fuoco", che "avremmo 21 sistemi sanitari diversi", ecc... . Queste sono le dichiarazioni e le argomentazioni fatte contro il federalismo, contro quel poco che si riesce ad ottenere grazie alla Lega, a livello nazionale, non certo a livello locale: ciò ci dispiace.

Contro questo compromesso, questo volgare compromesso, votiamo contro, sapendo che esprimiamo un voto di minoranza, ma almeno avremo la possibilità di andare (non so se il Presidente del Consiglio Bruzzone ed il Consigliere Bonino potranno fare altrettanto) a viso aperto a Nervi e a Pegli senza aver tradito quell'iniziativa di libertà che, anche se ora minoritaria, era un iniziativa che doveva essere portata avanti.

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2 e 3.

- *la legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 è pubblicata nel B.U 30 marzo 1994 n. 8 P.I ;*
- *la legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 è pubblicata nel B.U 7 dicembre 1977 n. 49 P.I.*

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 23 marzo 2004 n. 4 "Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette" pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2004 n. 4 la parola "cui" è sostituita

dalle parole “, aderenti alla F.A.N.D. (Federazione Associazioni Nazionali Disabili), alle quali”.

Testo coordinato della legge regionale recante “Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette”.

Legge regionale 23 marzo 2004 n. 4 coordinata con il relativo avviso di rettifica, entrambi pubblicati nel presente Bollettino.

Avvertenza: il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale.

Articolo 1

(Finalità della legge)

La Regione Liguria valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati e invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio - UNMS, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC, Ente Nazionale Sordomuti - ENS, Unione Italiana Ciechi - UIC), aderenti alla

F.A.N.D. (Federazione Associazioni Nazionali Disabili), alle quali la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come Enti morali.

Articolo 2

(Nomine)

La Regione garantisce una adeguata rappresentanza della suddetta associazione all'interno degli organi consultivi della Regione sui problemi dell'handicap (Consulta regionale per i problemi dell'handicap).

Articolo 3

(Regolamento della Consulta regionale per i problemi dell'handicap)

1. La Giunta regionale nei sessanta giorni seguenti all'approvazione della presente legge aggiorna conseguentemente il Regolamento della Consulta regionale per i problemi dell'handicap, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap).